



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA PER NIDO D'INFANZIA

(Art. 26 - D.L.vo 81/2008 modificato dal D.L.vo 106/09)

ALLEGATO AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE



COMUNE DI GOSSOLENGO

Sede legale e operativa: Piazza Roma, 16 - 29020 Gossolengo (PC)

Rev. 0 del 19.05.2023



Sommario

1. Premessa.....	3
2. Dati generali azienda Committente	5
2.1 Descrizione del ciclo produttivo	5
3. Soggetti nominati dal Committente con compiti di sicurezza relativamente agli appalti	6
4. Attività potenzialmente presenti e potenzialmente interferenti	7
5. Descrizione dei luoghi di lavoro e criteri di stima dei rischi di interferenza	8
5.1 Descrizione dei luoghi interessati dai rischi di interferenza	8
5.2 Criteri di valutazione dei rischi	8
6. Valutazione dei rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione	11
7. Misure preventive e protettive di carattere generale	11
7.1 Prescrizioni operative attinenti le interferenze tra le lavorazioni, indicazioni generali sulle misure preventive e protettive.....	11
7.2 Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e/o lavoratori autonomi di attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva	11
7.3 Modalità organizzative della cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro e fra questi ed i lavoratori autonomi.....	12
7.4 Organizzazione per il servizio di primo soccorso e di antincendio	12
7.5 Tesserino di riconoscimento	12
7.6 Costi della sicurezza	12
7.7 Permessi di lavoro.....	12
7.8 Controllo degli appaltatori	12
8. Formalizzazione.....	13
Allegato I – Archivio dei dati delle imprese appaltatrici	14
e planimetria dei locali interessati dalle interferenze	14
Allegato II – Rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione.....	15
Allegato III – Facsimile verbale di coordinamento dei lavori	18
Allegato IV – Scheda di controllo appaltatori.....	20
Allegato V – Istruzioni per appaltatori in caso di emergenza	21



1. Premessa

I **rischi di interferenza** sono tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o affidamenti di lavori all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

Si riportano, a seguire, alcuni stralci dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (**"obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"**).

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore



a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro



2. Dati generali azienda Committente

Ragione sociale Committente	Comune di Gossolengo
Sede legale e Amministrativa	Piazza Roma, 20 – 29020 Gossolengo (PC)
Telefono n°	0523 – 770711
Codice Fiscale e P. IVA	00198670333

Di seguito si evidenzia l'Organigramma della Sicurezza:

Datore di Lavoro: Andrea Balestrieri

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Alessandro Guzzoni

Medico Competente: Francesco Sabbadini

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.): Al momento non eletto

2.1 Descrizione del ciclo produttivo

Il Comune di Gossolengo opera nel settore dell'amministrazione pubblica ed eroga diversi servizi istituzionali ai cittadini.

Nello specifico appalto oggetto del presente DUVRI l'appaltatore aggiudicatario del bando si occuperà delle seguenti attività:

- Affidamento Gestione Nido d'infanzia

Le attività riguarderanno prevalentemente servizi educativi svolti a contatto con minori, giovani e disabili.



3. Soggetti nominati dal Committente con compiti di sicurezza relativamente agli appalti

Il Datore di lavoro, nell'ambito dell'organizzazione degli appalti, ha nominato per quanto riguarda la verifica dell'idoneità tecnico professionale i seguenti incaricati:

- **Responsabile del settore che attiva l'appalto**
- **Responsabile ufficio tecnico**

Per quanto riguarda la parte tecnico – impiantistica - strutturale di gestione degli immobili l'incaricato è il responsabile dell'Ufficio tecnico.

Ai suddetti responsabili, mediante la collaborazione del RSPP, competono le seguenti attività:

- esperire le gare di appalto, previo ottenimento delle autorizzazioni dell'Amministrazione comunale, selezionando gli appaltatori;
- verificare l'applicazione della procedura di gestione degli appalti;
- organizzare i sopralluoghi preventivi con la relativa stesura dei verbali;
- organizzare le riunioni di coordinamento e di cooperazione con la relativa stesura dei verbali e di modulistica allegata (es. permesso di lavoro, contratto di comodato d'uso gratuito, ecc.);
- controllo periodico degli appaltatori.

Nel caso di contratti di appalto, contratti di servizio, contratti d'opera ed interventi in economia diretta non soggetti al Titolo IV del D.L.vo 81/08 (Cantieri temporanei o mobili), il controllo operativo dell'attività degli appaltatori, viene effettuato, secondo le competenze, dagli addetti alla struttura dell'Ufficio Tecnico o da specifici incaricati.

Nel caso di appalti soggetti al Titolo IV del D.L. vo 81/08, la struttura può nominare professionisti di idonea qualifica, quali progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.



4. Attività potenzialmente presenti e potenzialmente interferenti

Le attività principali che possono interessare i luoghi di lavoro sono di carattere educativo. Per lo svolgimento delle attività oggetto di appalto non si prevede l'utilizzo di macchine, attrezzature o prodotti chimici.

Le potenziali interferenze riguardano esclusivamente la compresenza di addetti dell'impresa appaltatrice (personale educativo, servizio di somministrazione pasti ed effettuazione pulizie dei luoghi di lavoro) con personale del Comune per eventuali incontri o sopralluoghi presso i locali oggetto d'appalto.

Tutte le ditte vengono preventivamente censite e selezionate solo se valutate idonee mediante l'analisi della documentazione acquisita secondo le fattispecie di legge e quanto stabilito dal verbale di sopralluogo preventivo e dalla procedura di gestione degli appalti.

A livello preliminare aziendale si è provveduto alla verifica che tra il personale delle aziende appaltatrici non siano presenti dipendenti portatori di handicap, né persone impossibilitate a muoversi / con difficoltà di movimento, né casi in cui occorre tutelare i minori, la gravidanza e l'allattamento.

Eventuali attività manutentive commissionate dal Comune di Gossolengo verranno organizzate al di fuori dell'orario di presenza di addetti dell'appaltatore

Vengono di seguito elencate le attività appaltate per le quali possono essere ipotizzati rischi di interferenza tra le singole ditte (*le attività non sono svolte in presenza di dipendenti del Comune di Gossolengo*).

Servizio nido d'infanzia

Nel caso delle attività sopra indicate si procederà alla valutazione dei rischi di interferenza (capitolo 6).



5. Descrizione dei luoghi di lavoro e criteri di stima dei rischi di interferenza

5.1 Descrizione dei luoghi interessati dai rischi di interferenza

Le attività riguardanti i servizi del nido d'infanzia verranno svolte in ambienti messi a disposizione dal Comune di Gossolengo.

La struttura si trova in via Cella 8 a Gossolengo e occupa sia ambienti interni che esterni; l'immobile è dotato di idonei servizi igienici, sufficiente illuminazione naturale e artificiale e viene garantito il ricambio d'aria dalla presenza di superfici finestrate.

Per la gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie si rimanda ai contenuti della gara d'appalto.

5.2 Criteri di valutazione dei rischi

Nel presente documento vengono individuati e trattati i rischi di interferenza tra lavoratori appartenenti alla ditta committente ed i lavoratori della ditta appaltatrice; per ulteriori informazioni sui rischi generali presenti nello stabilimento si rimanda alla "Dichiarazione di presa visione dei rischi" ed al "Verbale di sopralluogo preventivo e di coordinamento".

Definizioni

Pericolo	Proprietà o qualità di un agente, sostanza, attrezzatura, metodo di lavoro, che potrebbe causare un danno.
Rischio	Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione e dimensione possibile del danno stesso.
Danno	Dimensione di un infortunio, o di una malattia professionale, causato da un determinato pericolo.
Incidente	Evento dal quale potrebbe derivare un infortunio.
Valutazione del rischio	Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. L'entità del rischio R viene espressa come una relazione tra la Probabilità P che si verifichi l'evento e il Danno D che ne potrebbe conseguire.

Elementi considerati e criteri adottati per la valutazione

- Criteri generali indicati nel D.Lgs. 81/08.
- Linee guida indicate nel documento "Orientamenti comunitari sulla valutazione dei rischi sul lavoro".
- Indicazioni contenute nelle linee guida dell'ISPESL.
- Dati statistici pubblicati dall'INAIL.
- Entità delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza.
- Identificazione indiretta dei lavoratori maggiormente esposti a rischi potenziali.

Per la valutazione dei rischi si procede come di seguito descritto:

- sulla base dei pericoli identificati come potenziali rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in azienda, si selezionano innanzitutto, per gruppi, i fattori di rischio.
- a tali fattori di rischio, qualora siano presenti, si assegna un indice di probabilità "**P**" ed un indice di danno "**D**"; per la determinazione di tali parametri si fa riferimento alle tabelle di seguito riportate.

**SCALA DELLE PROBABILITÀ "P"**


VALORE	LIVELLO	CRITERI
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili, fra loro indipendenti, Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
2	Poco Probabile	<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa in azienda.
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico e diretto. È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
4	Altamente Probabile	<ul style="list-style-type: none"> Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative. Il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.

SCALA DELL'ENTITÀ DEL DANNO "D"

VALORE	LIVELLO	CRITERI
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none"> Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

- Quindi i due valori, moltiplicati tra loro, indicano la <<magnitudo>> delle conseguenze.

Per questo si fa ricorso ad una matrice a doppia entrata («**matrice della magnitudo**») riportante in ordinata il grado di probabilità «**P**» che l'infortunio accada ed in ascissa l'entità del danno eventualmente atteso «**D**» :





Il livello di rischio «**R**», e quindi la sua valutazione, è rappresentato dal prodotto dei valori attribuiti a «**P**» ed a «**D**» :

$$R = P \times D$$

La matrice è suddivisa in quattro priorità:

- $R > 8$ azioni correttive indilazionabili
- $4 \leq R \leq 8$ azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
- $2 \leq R \leq 3$ azioni correttive/migliorative da programmare nel breve/medio termine
- $R = 1$ azioni migliorative da valutare in fase di programmazione



6. Valutazione dei rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione

Si allegano alla presente le schede di valutazione dei rischi di interferenza per ciascuna attività appaltata che comporta rischi di interferenza (**Allegato II – Rischi di interferenze e misure di prevenzione e protezione**).

In ciascuna scheda sono riportate tabelle indicanti quanto segue:

- il calcolo del rischio di interferenza tramite la moltiplicazione di probabilità x danno;
- l'indicazione del tipo di rischio;
- le misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurre i rischi di interferenza;
- la specifica (tramite "X") della necessità di adozione delle misure di prevenzione e protezione da parte della ditta committente, da parte dell'appaltatore che introduce il rischio, da parte degli altri appaltatori. Si fa presente che alcune misure di prevenzione e protezione possono essere prese in carico solo da un soggetto, mentre altre potrebbero essere adottate da tutti i soggetti interessati dal contratto di appalto.

7. Misure preventive e protettive di carattere generale

Tutte le opere che si svolgono negli ambienti di lavoro devono essere fra loro coordinate affinché non avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto ciò possa essere fonte di pericolose interferenze.

Per ridurre tali rischi, oltre a rispettare il piano di sicurezza (ove presente) e le norme tecniche relative alla prevenzione degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attività e impedirne il loro contemporaneo svolgimento in ambienti comuni, se tale situazione può produrre possibili conseguenze d'infortunio o di malattia professionale.

Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento sono le seguenti:

- Lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive, alla disponibilità di uomini e mezzi.
- Nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attività devono essere condotte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle interferenze.
- Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti, il responsabile degli appalti indirà con i responsabili dei lavori e i responsabili delle ditte interessate da interferenza una specifica riunione di coordinamento al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione più idonee.

7.1 Prescrizioni operative attinenti alle interferenze tra le lavorazioni, indicazioni generali sulle misure preventive e protettive

- é vietato all'appaltatore utilizzare dispositivi di protezione individuali che non abbiano i requisiti di cui al decreto legislativo 81;
- i rifiuti prodotti dalle ditte: ferrosi, vetri, inerti, cartonaggi, ecc., dovranno essere contenuti in contenitori dedicati e allontanati quotidianamente dai luoghi di lavoro; ricorre inoltre l'obbligo di rispettare quanto previsto dal decreto legislativo nr. 152 del 2006, testo unico ambientale, riguardo la necessità di gestire gli smaltimenti con e presso strutture autorizzate.

7.2 Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e/o lavoratori autonomi di attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

- l'azienda committente mette a disposizione delle ditte appaltatrici, in caso di necessità, l'utilizzo dei servizi igienici e, se necessario, degli spogliatoi;
- l'azienda committente mette a disposizione delle ditte appaltatrici, in caso di necessità, l'utilizzo dei presidi antincendio (estintori, ecc.);



- l'azienda committente mette a disposizione delle ditte appaltatrici, in caso di necessità, l'utilizzo delle attrezzature di primo soccorso (cassette di primo soccorso).

7.3 Modalità organizzative della cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro e fra questi ed i lavoratori autonomi

L'ufficio tecnico promuove, prima dell'inizio dei lavori una riunione di coordinamento, alla quale partecipano tutte le ditte che operano nei locali comunali e che possono avere interferenze durante la loro attività lavorativa.

La riunione di coordinamento viene nuovamente indetta in seguito all'introduzione di nuovi appaltatori e/o in seguito a modifiche relative ai rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro.

Al termine della riunione di coordinamento si redige uno specifico verbale. Per maggiori informazioni si prenda visione dell'**Allegato III (Facsimile verbale di coordinamento lavori)**.

7.4 Organizzazione per il servizio di primo soccorso e di antincendio

Per la gestione delle emergenze si rimanda ai singoli piani di emergenza ed evacuazione redatti dagli istituti.

7.5 Tesserino di riconoscimento

Risulta obbligatorio che il personale impiegato dagli appaltatori sia munito di una tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro (nel caso di ditte con meno di dieci dipendenti vige, comunque, l'obbligo di tenuta sul luogo di lavoro di un apposito registro con gli estremi del personale giornalmente impiegato).

7.6 Costi della sicurezza

I costi della sicurezza si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

I costi per la sicurezza in capo alle diverse ditte appaltatrici sono indicati nei singoli contratti di appalto.

7.7 Permessi di lavoro

Nel caso di particolari attività che potrebbero comportare elevati rischi infortunistici, quali ad esempio:

- saldatura e/o produzione di fiamme libere in locali centrali termiche e/o in locali classificati a rischio di esplosione (es. cabine di decompressione del gas metano, ecc.);
- avvicinamento a cavi elettrici a media o alta tensione per attività manutentive;
- scavi su aree sospette di contenere tubazioni con forniture energetiche;
- ecc.

è necessario alle ditte appaltatrici richiedere ed ottenere da parte del responsabile degli appalti un permesso di lavoro.

7.8 Controllo degli appaltatori

Come già precedentemente indicato, nel caso di contratti di appalto, contratti di servizio, contratti d'opera ed interventi in economia diretta non soggetti al Titolo IV del D.L.vo 81/08 (Cantieri temporanei o mobili), il controllo operativo dell'attività degli appaltatori, viene effettuato, secondo le competenze, dai responsabili degli appalti nominati dal datore di lavoro o da specifici tecnici incaricati (nel caso di lavori di importo modesto e scarsa pericolosità attuati all'interno delle dipendenze ed uffici i lavori possono essere seguiti dai preposti degli uffici stessi).

Allo scopo gli addetti utilizzano la "**Scheda di controllo appaltatori**" (Allegato IV).



8. Formalizzazione


Il sottoscritto, nella sua qualità di Datore di Lavoro, ha provveduto a redigere il presente DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza) ai sensi del D.lgs. 81/08 con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Responsabile dell'appalto e la consultazione preventiva del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Per collaborazione e presa visione:

Il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione

.....

Il Responsabile dell'Appalto


.....

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

.....

Gossolengo, li

Il Datore di Lavoro

.....

La ditta appaltatrice per presa visione e condivisione

Ragione sociale	Data	Nominativo	Firma



Allegato I – Archivio dei dati delle imprese appaltatrici e planimetria dei locali interessati dalle interferenze

Per ciascuna ditta sono state archiviate le seguenti informazioni

Ragione sociale Impresa:
Sede legale e Amministrativa:
Telefono:
Codice Fiscale e P. IVA:
Nr. iscrizione Camera di Commercio:
Datore di lavoro:
RSPP:
Responsabile dell'appalto, nominato dalla ditta:
Attività eseguita:
Luoghi di lavoro in cui può operare:
N. dipendenti impegnati:
Tipo di presenza: discontinua / a chiamata
Contratto di appalto con indicati i costi per la sicurezza a carico dell'appaltatore:
Informazioni atte a verificare l'idoneità tecnico professionale: a) iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto; b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo; c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.
Ad integrazione della documentazione obbligatoria prevista, si dovrà inoltre verificare: 1) verbali o attestati di formazione ed informazione (ADR, Primo Soccorso, Antincendio); 2) verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale consegnati agli addetti; 3) Idoneità sanitaria per tutti gli addetti che parteciperanno all'appalto.



Allegato II – Rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione

7.1 RISCHI DI INTERFERENZA INTRODOTTI DALL'ATTIVITA' DI SERVIZI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI

Descrizione attività: Attività di assistenza e educazione

Aziende potenzialmente interferenti: Dipendenti Comune di Gossolengo, altre aziende appaltatrici potenzialmente presenti

P x D = R	TIPO DI RISCHIO CON RELATIVA CAUSA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	DA PARTE DELLA DITTA COMMITTENTE	DA PARTE DELL' APPALTOE CHE INTRODUCE IL RISCHIO	DA PARTE DEGLI ALTRI APPALTATORI
1 x 2 = 2	Rischi associati all'utilizzo dell'energia elettrica quali l'elettrocuzione per contatto accidentale con equipaggiamenti elettrici	Accertarsi che sui quadri elettrici sia presente adeguata segnaletica di sicurezza Accertarsi che sia presente il certificato di conformità degli impianti elettrici Accertarsi che vengano utilizzate solo attrezzature elettriche a norma Formazione e informazione all'uso di apparecchiature elettroniche e informatiche	X X	 X X	
1 x 3 = 3	Cadute a livello, scivolamenti su superfici e/o scale ingombre con materiali giacenti in luogo (secchi con attrezzature, tavole, martelli, utensili elettrici e manuali, ecc.)	Accertarsi che i materiali siano stoccati solo in zone al di fuori dei percorsi pedonali al fine di ridurre il rischio di inciampo		X	



P x D = R	TIPO DI RISCHIO CON RELATIVA CAUSA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	DA PARTE DELLA DITTA COMMITTENTE	DA PARTE DELL' APPALTOE CHE INTRODUCE IL RISCHIO	DA PARTE DEGLI ALTRI APPALTATORI
1 x 4 = 4	Interferenza con le correnti di traffico stradale, investimento	In prossimità delle aree esterne è necessario circolare a passo d'uomo e seguire i percorsi prestabiliti Informare e formare il personale della necessità di fare attenzione ai veicoli in transito al fine di ridurre il rischio di incidenti e di scivolamento	X X	X X	X X
2 x 2 = 4	Rischi correlati all'evacuazione dei locali e alla gestione delle emergenze	Accertarsi che sia presente il piano di emergenza coordinato Attenersi alle indicazioni riportate nel piano di emergenza e partecipare alle prove di evacuazione annuali	X	X	
1 x 2 = 2	Rischi associati all'utilizzo di agenti chimici utilizzati per la pulizia dei locali	Accertarsi che i prodotti chimici siano utilizzati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle schede di sicurezza (es. obbligo di utilizzo dei DPI, obbligo di aerare i locali dopo l'impiego dei prodotti chimici, ecc.) È obbligatorio raccogliere immediatamente eventuali sversamenti di prodotti chimici È vietato utilizzare i prodotti chimici delle aziende che effettuano la pulizia dei locali		X X X	X X



P x D = R	TIPO DI RISCHIO CON RELATIVA CAUSA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	DA PARTE DELLA DITTA COMMITTENTE	DA PARTE DELL' APPALTOE CHE INTRODUCE IL RISCHIO	DA PARTE DEGLI ALTRI APPALTATORI
1 x 3 = 3	Rischio incendio associato alla presenza di gas metano, materiali combustibili	<p>È necessario programmare la verifica periodica degli impianti termici</p> <p>È necessario segnalare immediatamente qualsiasi anomalia degli impianti termici</p> <p>Accertarsi che i presidi antincendio siano periodicamente tenuti sotto controllo</p> <p>È vietato l'accesso al locale cucina da parte di personale estraneo alla ditta che si è aggiudicata l'appalto</p>	X X	 X	 X
2 x 2 = 4	Rischi correlati alla gestione dei bambini	Accertarsi che il personale sia formato ed informato sui corretti comportamenti da tenere con i bambini e e ne sappia gestire le criticità		X	
2 x 3 = 6	Rischio biologico da COVID-19	<p>Informare e formare i dipendenti in merito al rischio specifico.</p> <p>Dotare i dipendenti di maschera protettiva di tipo chirurgico per lo svolgimento delle attività.</p> <p>Rispettare i contenuti del protocollo di sicurezza adottato dall'ente nei cui locali si espleta l'appalto.</p>	X	X X	



Allegato III – Facsimile verbale di coordinamento dei lavori

“VERBALE DI SOPRALLUOGO PREVENTIVO, DI COORDINAMENTO DEI LAVORI E DI PRESA VISIONE DEI RISCHI”

Effettuato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.81/2008 modificato dal D.Lgs.106/09 e s.m.i.

In relazione all'incarico ricevuto dal **COMUNE DI GOSSOLENGO** di effettuare presso,
i lavori di, il sottoscritto sig., in qualità di Datore di
Lavoro della Dittacon sede in

DICHIARA

1) di aver eseguito in data odierna un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori stessi allo scopo di:

- essere reso edotto dei rischi specifici ivi esistenti;
- eseguire, su impulso della ditta committente, un accurato coordinamento preventivo degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono o possono essere esposti tutti i lavoratori;

2) di aver dato e ricevuto esauritive informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori;

3) di aver appreso, nel corso del sopralluogo medesimo, dell'esistenza di potenziali rischi intrinseci al luogo di lavoro dei Committenti ove si svolgerà l'attività in contratto di appalto o di opera (rischi infortunistici generici, rischio collisioni, rischio incidenti, ecc.);

4) di impegnarsi a sua volta a rendere edotti i propri dipendenti dei succitati rischi, ai sensi della normativa vigente, producendo al committente la documentazione attestante l'assolvimento di tale obbligo;

5) di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione dei lavori, unitamente alle altre misure di prevenzione e protezione previste dal “Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza”;

6) di ricevere in questa occasione copia del “Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza” e di esserne stato edotto dei contenuti di merito;

7) di ricevere in questa occasione copia delle “Procedure di emergenza e di evacuazione” e di esserne stato edotto dei contenuti di merito.

Il sottoscritto appaltatore

SI IMPEGNA

- a consegnare entro l'inizio dei lavori una copia della propria visura camerale, una copia del DURC, oltre a tutte le informazioni atte a documentare la propria idoneità tecnico professionale;
- una lista dei nominativi del proprio personale autorizzato ad eseguire i lavori;
- a comunicare tempestivamente ogni variazione del personale, con la relativa documentazione attestante la regolarità e l'avvenuta formazione ed informazione;
- mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie all'eliminazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in conformità a quanto previsto dalle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi specifici del committente e tutte le norme, i regolamenti e le procedure di emergenza vigenti all'interno dello stabilimento del committente;
- impiegare personale provvisto delle protezioni personali previste in relazione alle singole mansioni ed ai rischi presenti nell'esercizio della propria attività e negli ambienti di lavoro nei quali si dovrà operare;
- a fare indossare ai propri dipendenti il tesserino di riconoscimento;
- impegnare personale in regola con gli obblighi assicurativi e sorvegliare costantemente il lavoro svolto affinché sia eseguito in condizioni di assoluta sicurezza e nel rispetto di tutte le norme per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;



- far rispettare al personale le norme, i regolamenti e le procedure vigenti all'interno dello stabilimento; il committente, qualora il personale dell'appaltatore non rispettasse le disposizioni vigenti all'interno dello stabilimento, si riserva il diritto chiedere e ottenere l'allontanamento dello stesso.
- far osservare al proprio personale il divieto di accedere a impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve operare ed il divieto di fumare nei luoghi chiusi.

IL COMUNE DI GOSSOLENGO avverte tutte le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi che in caso di emergenza e per quanto riguarda l'impiego di cassette di primo soccorso e di estintori, è obbligatorio attenersi a quanto indicato nel piano di emergenza e di evacuazione (allegato alla presente).

Inoltre:

- ⇒ ricordano che l'appaltatore deve essere a conoscenza e rispettare tutte le norme per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- ⇒ ricordano che **è vietato il subappalto** senza la preventiva autorizzazione delle ditte committenti.

Per maggiori informazioni si prenda visione del documento unico di valutazione dei rischi per la cooperazione ed il coordinamento.

Gossolengo (PC), li

Timbro e firma Committente

Timbro e firma appaltatore per accettazione di quanto stabilito nel "Verbale di sopralluogo preventivo, di coordinamento dei lavori e dichiarazione di presa visione dei rischi"

.....



Allegato IV – Scheda di controllo appaltatori

SCHEDA DI CONTROLLO

Appaltatore:..... Sede:..... Data:.....

	Presenza		Note
	SI	NO	
1) ADDETTI			
1.1 Tesserino di riconoscimento			
1.2 Idoneità vestiario / DPI			
2) ATTREZZATURE DI LAVORO – PROCEDURE DI LAVORO			
2.1 Apposizione segnaletica di sicurezza			
2.2 Corretta gestione di macchine e attrezzature			
2.3 Raccolta e smaltimento rifiuti			
2.4 Rispetto delle corrette procedure lavorative e delle misure di prevenzione e protezioni indicate nel DUVRI			
2.5 Adeguatezza macchine e attrezzature utilizzate			
2.6 Completezza e congruità documentazione appalti			

Eventuali ed ulteriori osservazioni:

Firma addetto controllo appalti



Allegato V – Istruzioni per appaltatori in caso di emergenza

- ⇒ in caso di incendio informate immediatamente il personale presente
- ⇒ rimanete calmi e avvisate le persone presenti che a vostro parere possono essere immediatamente coinvolte dagli sviluppi dell'evento
- ⇒ abbandonate l'area, seguendo l'indicazione delle vie di fuga
- ⇒ non aprite le finestre dei luoghi chiusi dove si è manifestato l'incendio, per non alimentare il fuoco
- ⇒ non cercate di portare via oggetti personali, a rischio di rimanere intrappolati o rallentare l'evacuazione
- ⇒ non rientrate nell'area evacuata sino a quando il rientro non verrà autorizzato; per facilitare i controlli, recatevi al punto di ritrovo indicato nelle planimetrie
- ⇒ non contribuite a diffondere informazioni non verificate

In presenza di fumo o fiamme è opportuno:

- se possibile bagnare un fazzoletto e legarlo sulla bocca e sul naso, in modo da proteggere dal fumo le vie respiratorie
- se disponibili, avvolgere indumenti di lana (cappotti, sciarpe, ecc.) attorno alla testa in modo da proteggere i capelli dalle fiamme